



RAVVEDIMENTO DIRITTO ANNUALE 2011

Il **16 giugno 2011** è scaduto il termine per il versamento del diritto annuale 2011. Si ricorda che fanno eccezione le società con proroga di approvazione del bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare, le imprese o unità locali di nuova iscrizione, le imprese soggette alla proroga dei termini per studi di settore, e le persone fisiche tenute ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (vedi DPCM 12/05/2011)

I versamenti effettuati dopo il 16 giugno 2011 sono da considerarsi soggetti a una **sanzione amministrativa** (art. 18 L. 580/1993, D. Lgs. 472/1997, decreto ministeriale 27.11.2005 n. 54, [Regolamento camerale](#) il cui testo vigente è stato approvato con delibera di Consiglio n.25 del 20 novembre 2009), ma è **possibile ancora evitare l'irrogazione della sanzione effettuando il versamento comprensivo delle somme a titolo di ravvedimento operoso** (entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento). La stessa possibilità è riservata alle imprese di nuova iscrizione (o che abbiano aperto unità locali) che non abbiano versato il diritto dovuto al momento della protocollazione della domanda o nei 30 giorni successivi con modello F24.

Scadenze ravvedimento 2011:

Il termine entro il quale poter provvedere al ravvedimento con sanzione ridotta del 6% è quello di cui all'art. 3 c. 1 del DM 54/2005, che rimanda all'art. 8 del DM 359/2001, ossia quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte:

- Soggetti a "scadenza ordinaria": entro il 16/06/2012;
- imprese soggette a "studi settore" e persone fisiche tenute ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (vedi DPCM 12/05/2011): entro 6/7/2012
- Soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni, e imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente (vedi DPCM 12/05/2011): entro 6/7/2012;
- Società con proroga di approvazione del bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare: entro un anno dalla scadenza prevista per il pagamento del primo acconto delle imposte;
- Soggetti di nuova iscrizione: entro il 30° giorno successivo ad un anno dall'apertura;

Le imprese che intendono effettuare il ravvedimento sono invitate a contattare preventivamente l'Ufficio Diritto Annuale.

UFFICIO DIRITTO ANNUALE

Tel.: 0586.231.243 - 0586.231284 Fax.: 0586.231219

Email: diritto.annuale@li.camcom.it

Orario al pubblico

Dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12:45

Martedì e Giovedì dalle 15:15 alle 16:30 (non garantita apertura pomeridiana del GIOVEDÌ dal 15/06 al 15/09)